*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 296

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Lunedì, 24 novembre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 810.
**Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova** . . . . . . . . . . . Pag. 7234

LEGGE 30 ottobre 1969, n 811.
**Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale** . . . . . . . Pag. 7235

LEGGE 7 novembre 1969, n. 812.
**Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria.** Pag. 7235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 813.
**Estinzione di alcune opere pie, con sede in Ragusa.** Pag. 7236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 814.
**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze** . . . . . . . . Pag. 7236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 815.
**Erezione in ente morale della fondazione « Anna Maria Pedrazzi Verni », con sede in Bologna** . . . . Pag. 7236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 816.
**Fusione in un solo ente, denominato « Centro geriatrico Giovanni XXIII », di due istituzioni aventi sede in Viterbo.** Pag. 7236

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.
**Sostituzione di componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria** . . . Pag. 7236

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.
**Costituzione dell'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici, presso il Ministero del commercio con l'estero** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7237

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.
**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società « Mutuelle générale française vie ».** Pag. 7237

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1969.
**Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania** . . . . . . . . . Pag. 7238

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.
**Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernente i parametri di graduazione per i finanziamenti a tasso agevolato e per i contributi, a favore di iniziative industriali nel Mezzogiorno, relativamente a particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7239

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.
**Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura in provincia di Reggio Emilia.** Pag. 7240

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.
**Nomina del presidente della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati** Pag. 7240

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1969.
**Costituzione della deputazione della borsa merci di Parma.** Pag. 7241

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.
**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970** . . . . . Pag. 7241

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Esito di ricorso Pag. 7242

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**
Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa pescivendoli », con sede in Terni . . Pag. 7242
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Proletaria Eretina », con sede in Monterotondo. Pag. 7242
Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa legnami Abruzzo », con sede in Pescasseroli . Pag. 7242
Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Unione cooperativa frassinetese », con sede in Frassineto Po . . . . . Pag. 7242
Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « San Giacomo », con sede in Casale Monferrato. Pag. 7242
Sostituzione del liquidatore della società cooperativa per lavori edilizi e stradali « Grande Italia », con sede in Roma. Pag. 7242
Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa lavori edili, stradali, idraulici, affini », con sede in Afragola . Pag. 7242
Scioglimento della società « Cooperativa di consumo e agricola », con sede in Bagno a Ripoli Pag. 7242

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile . . . . . . . . . . Pag. 7242

**Ministero del tesoro:**
Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico. Pag. 7242
Esito di ricorso . . . . . . Pag. 7243

**Ministero della pubblica istruzione:** Esito di ricorsi. Pag. 7243

**Ministero della sanità:** Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri . . . Pag. 7243

**Ministero delle finanze:**
Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1968 al 29 febbraio 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 123/68, n. 133/68, numero 160/68, n. 182/68 e n. 211/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da Paesi terzi; Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) Pag. 7243
Prelievi applicabili dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da: Stati membri della C.E.E.; Paesi terzi; Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) . . Pag. 7244

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 » in pagamento delle tasse di trasporto. Pag. 7247

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:** Esito di ricorsi. Pag. 7247

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabaudia . . . . . . . . Pag. 7247

**Ministero dei lavori pubblici:**
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Meina . Pag. 7247
Variante al piano di zona del comune di Matera Pag. 7247

**Prefettura di Gorizia:** Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7247

CONCORSI ED ESAMI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:** Concorso pubblico a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia medica . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7248

**Ministero dei lavori pubblici:** Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Caltagirone . . . . . . . . . . . . . Pag. 7251

**Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio:** Concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte da destinare all'edificio della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, in San Pietro in Vincoli. Pag. 7252

**Ministero della pubblica istruzione - Soprintendenza alle gallerie del Piemonte:** Concorso nazionale per l'esecuzione di un'opera di abbellimento artistico nelle scuole elementari « Rosa Stampa », di Vercelli . . . . . . Pag. 7254

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:**
Diario delle prove obbligatorie del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova . . . . . . . . . . . . . Pag. 7255
Avviso di rettifica . . . . . . . . . . . . Pag. 7255

**Ufficio medico provinciale di Lucca:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca . . . . . . . . . . . Pag. 7255

**Ufficio medico provinciale di Foggia:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia . . . . . . . . . . . Pag. 7256

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 24 NOVEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti:** Bollettino delle estrazioni della 32ª Estrazione di cartelle 4,50 % ordinario, emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900, effettuate nell'anno 1969.

**(10102)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1969, n. **810**.

**Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio autonomo del porto di Genova un contributo per la costruzione di un grande bacino di carenaggio con annesso impianto di degasificazione delle navi.

Il contributo non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e comunque l'importo di lire 10 miliardi.

Le modalità di erogazione del contributo previsto dal precedente comma sono fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

La somma di lire 10 miliardi di cui all'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1969, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1970, di lire 2.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 e di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — COLOMBO V. — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

---

LEGGE 30 ottobre 1969, n 811.

**Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'ultimo alinea del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 80 miliardi per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.

Art. 2.

Il piano di cui all'articolo precedente deve tener conto, ai fini di armonizzazione o di integrazione, degli interventi sia ordinari che straordinari programmati dallo Stato o dalla Regione, deve essere finalizzato agli obiettivi di sviluppo indicati negli articoli da 255 a 291 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sarà approvato con legge regionale.

A tal fine nelle zone di cui al precedente articolo 1 gli interventi dovranno essere disposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 268 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

All'attuazione del piano stesso provvederà l'Amministrazione regionale.

Art. 3.

La spesa di lire 80 miliardi indicata nell'articolo 1 è ripartita in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1978.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — CARON — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

---

LEGGE 7 novembre 1969, n. 812.

**Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.400 milioni al comune di Trento, di lire 1.400 milioni al comune di Trieste e di lire 300 milioni a ciascuno dei comuni di Gorizia, di Bolzano e di Vittorio Veneto.

Dette somme saranno impiegate per la realizzazione di opere particolarmente significative e di elevate finalità sociali, su conforme parere di un comitato composto dai sindaci dei predetti comuni, da un rappresen-

tante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da due studiosi di particolare competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Tutti gli atti e i contratti stipulati dalle amministrazioni interessate per il raggiungimento delle finalità suddette sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.

Art. 3.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 3.700 milioni.

La somma di lire 3.700 milioni sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Art. 4.

All'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **813**.

**Estinzione di alcune opere pie, con sede in Ragusa.**

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Letizia Sulsenti », « Eremo della Misericordia », « Stefano Bocchieri » e « Luca Spataro» , con sede in Ragusa, vengono estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale E.C.A.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 43. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **814**.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.**

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 36. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° *ottobre* 1969, *n.* **815**.

**Erezione in ente morale della fondazione « Anna Maria Pedrazzi Verni », con sede in Bologna.**

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Anna Maria Pedrazzi Verni », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 44. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **816**.

**Fusione in un solo ente, denominato « Centro geriatrico Giovanni XXIII », di due istituzioni aventi sede in Viterbo.**

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le istituzioni « Ospizio dei vecchi di San Carlo » e « Ricovero di mendicità », con sede in Viterbo, sono fuse in un solo ente denominato « Centro geriatrico Giovanni XXIII », di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 40. — CARUSO

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

**Sostituzione di componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1969, con il quale è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria;

Vista la nota n. 5733 del 27 giugno 1969 del medico provinciale di Genova con la quale si comunica che l'ing. Stefano Ruocco, l'ing. Renato Vecchione e l'ingegnere Leonardo Agnelluzzi hanno sostituito rispettivamente l'ing. Luigi Ruocco nella carica di capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Liguria, l'ing. Giovanni Fezzi (e non Giovanni Zizzi, come erroneamente riportato nel decreto istitutivo del comitato regionale sopra citato) nella carica di direttore della sezione di Genova dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e l'ing. Alfredo Lanzara nella carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria;

Decreta:

L'ing. Stefano Ruocco, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Liguria, viene nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, in sostituzione dell'ing. Luigi Ruocco.

L'ing. Renato Vecchione, direttore della sezione di Genova dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, viene nominato componente del comitato

regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, in sostituzione dell'ing. Giovanni Fezzi e non Giovanni Zizzi, come erroneamente indicato nel decreto istitutivo del suddetto comitato regionale.

L'ing. Leonardo Agnelluzzi, provveditore regionale delle opere pubbliche per la Liguria, viene nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria in sostituzione dell'ing. Alfredo Lanzara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1969*
*Registro n. 7 Sanità, foglio n. 107*

(10925)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

**Costituzione dell'ufficio speciale per lo studio dei problemi economici, presso il Ministero del commercio con l'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809 istitutivo del Ministero;

Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675; la legge 1° luglio 1955, n. 556 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero;

Ritenuta la necessità di procedere alla organizzazione di un ufficio relativo alle attività di studio dei problemi economici concernenti il commercio estero, provvedendo ad assicurare all'ufficio che al predetto compito dovrà attendere la necessaria autonomia funzionale e l'opportuno collegamento con il Ministro;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, nell'ambito del Gabinetto del Ministro, con piena autonomia funzionale, un ufficio speciale per lo studio dei problemi economici concernenti il commercio estero, il quale — alle dirette dipendenze del Ministro, che ne indirizza e ne coordina l'attività — svolgerà i seguenti compiti:

elaborazione di analisi sistematiche della situazione dei settori produttivi — di beni o di servizi — costituenti oggetto di importazione e di esportazione e della specifica influenza che il commercio estero esercita, o può per ciascuno di esse esercitare, tanto in termini di congiuntura quanto in termini strutturali ai fini della loro generale funzione nel programma di sviluppo economico nazionale;

elaborazione di proposte e di pareri su materie da trattare in sede CIPE e in qualsiasi altro organismo collegiale di Governo da parte del Ministro per il commercio con l'estero;

elaborazione di studi concernenti i rapporti che si instaurano o possono instaurarsi, nel breve e nel medio periodo, tra le diverse componenti che influenzano la strategia degli scambi nazionali, quali in particolare l'andamento della domanda interna nel suo insieme e per settori e di quella estera disaggregata per aree geografiche e per comparti omogenei, le politiche promozionali e commerciali degli altri paesi produttori, le tendenze e la funzione delle esportazioni e delle importazioni nei piani di sviluppo dei Paesi terzi e ad economia centralizzata, il variare di rapporti o di ragioni di scambio anche a livello monetario, il delinearsi di flessioni o di intensificazioni in determinati flussi di consumi e ciò anche in specie se a causa della introduzione di prodotti nuovi o tecnologicamente più avanzati sostitutivi o alternativi a beni italiani;

elaborazione di quei pareri di volta in volta richiesti su argomenti economici o di politica degli scambi di competenza del Ministro per il commercio con l'estero, specie in materia di programmi e di strumenti promozionali;

attendere a tutte le attività burocratiche ed amministrative con l'espletamento delle funzioni anzidette.

Art. 2.

Per assolvere i poteri a lui riservati dall'art. 1 il Ministro può valersi del capo di Gabinetto.

Alle particolari, anche temporanee, esigenze di detto ufficio, il Ministro può provvedere avvalendosi di personale di altri uffici del Ministero.

Ai fini del coordinamento demandato dal decreto legislativo 24 luglio 1924, n. 1100 al Gabinetto, questo curerà — nei casi in cui l'ufficio di cui al presente decreto sarà demandato o avrà manifeste esigenze di svolgere una propria attività di corrispondenza — anche l'inoltro della corrispondenza stessa al visto ed alla firma del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1969

*Il Ministro*: MISASI

(10811)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della società « Mutuelle générale française vie ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle générale française vie » - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle générale française vie » - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano·

Tariffa n. 42, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 43, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 5 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10713)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1969.

**Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania:

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente la istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'ente medesimo.

Visto lo statuto del predetto ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948, 16 ottobre 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1967, n. 14805 di nomina del prof. Vito Scarongella a presidente di detto ente per il triennio 1967-1970;

Ritenuto di provvedere alla ricostituzione delle tre deputazioni di sezione e del consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1969-1972;

Viste le proposte delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni sindacali e di categoria;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della deputazione di sezione della Puglia:

Tardiola dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Flora dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Cannarsa dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Damiani prof. Nicola, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Pennacchio avv. Mauro, in rappresentanza dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Bucci prof. Mario, in rappresentanza della categoria dei dottori in scienze agrarie;

Pugliese avv. Nicola, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari;

Morelli dott. Salvatore, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Brindisi;

Vergari rag. Tommaso, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Lecce;

Tarantino prof. Paolo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Taranto;

Settimo dott. Cosimo, in rappresentanza della camera di commercio, industria e agricoltura della Puglia;

Vitrani dott. Giovanni, in rappresentanza del consorzio di bonifica della Capitanata;

Schittulli dott. Angelo, in rappresentanza del consorzio di bonifica Fossa Premurgiana;

Centola avv. Ludovico, in rappresentanza del consorzio di bonifica montana del Gargano;

Zecca dott. Giuseppe, in rappresentanza del consorzio di bonifica Arneo;

Marra dott. Giorgio, in rappresentanza del consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;

De Pascale dott. Michele, in rappresentanza del consorzio di bonifica Stornara;

Rossi avv. Fabrizio, in rappresentanza degli agricoltori pugliesi;

Picchi p. a. Ettore, in rappresentanza dei coltivatori diretti pugliesi;

Fisicchio Alfonso, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Colapietro Lorenzo, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Montrone Salvatore, in rappresentanza delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della regione pugliese.

Art. 2.

Sono nominati membri della deputazione di sezione per la Lucania, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero del tesoro, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e della categoria dei dottori in scienze agrarie:

Carulli avv. Savino, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Potenza;

Ventimiglia ins. Egidio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Matera;

D'Aragona prof. Gabriele Gaetano, in rappresentanza delle camere di commercio, industria e agricoltura della Lucania;

D'Eufemia avv. Vito, in rappresentanza del consorzio di bonifica Bradano e Metaponto;

Vignoli prof. Antonio, in rappresentanza del consorzio di bonifica Alta Val d'Agri;

Verardi geom. Vincenzo, in rappresentanza del consorzio di irrigazione Montalbano Ionico;

Carena dott. Alessandro, in rappresentanza del consorzio di bonifica Gallitello;

Formica avv. Vincenzo, in rappresentanza degli agricoltori lucani;

Pizzuti ing. Antonio, in rappresentanza dei coltivatori diretti lucani;

Dolce Nicola, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Pastore Angelo, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Vitelli Cosimo, in rappresentanza delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della regione lucana.

Art. 3.

Sono nominati membri della deputazione di sezione per la Irpinia, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero del tesoro, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e della categoria dei dottori in scienze agrarie:

Barra avv. Vincenzo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Avellino;

Addesa prof. Alfredo, in rappresentanza del consorzio di bonifica dell'Ufita;

Tedesco Arcangelo, in rappresentanza degli agricoltori dell'Irpinia;

Maglione dott. Antonio, in rappresentanza dei coltivatori diretti dell'Irpinia;

Luciano Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Rinaldi Michele, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Pennetta Giuseppe, in rappresentanza delle organizzazioni provinciali dei lavoratori della Irpinia.

Art. 4.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione, oltre ai componenti delle tre deputazioni di sezione di cui ai precedenti articoli:

Carmeno Pietro, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra;

Cavalli avv. Carlo, in rappresentanza della Confederazione dell'agricoltura italiana;

Marotta on. Vincenzo, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Rubino dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giuliani dott. Euclide, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bonifiche;

Celentani Ungaro ing. Pietro, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del componente della deputazione di sezione della Puglia in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Foggia.

Art. 6.

Il triennio di durata delle cariche avrà decorrenza dalla data della prima adunanza del consiglio, che dovrà essere convocato ed aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1969

*Il Ministro*: SEDATI

(10923)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

**Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernenti i parametri di graduazione per i finanziamenti a tasso agevolato e per i contributi, a favore di iniziative industriali nel Mezzogiorno, relativamente a particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate.**

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE
DEL CENTRO NORD

Visti gli articoli 101, 102 e 103 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che disciplinano la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR nella seduta del 1° agosto 1966, e successivi aggiornamenti;

Visto il proprio decreto dell'8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati i parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali, ai sensi dei citati articoli 101, 102 e 103 del testo unico n. 1523 del 1967;

Vista la delibera con la quale il CIPE, nella riunione del 18 gennaio 1968 ha adottato il principio di una applicazione più articolata degli incentivi previsti dal sopracitato testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per il tesoro del 30 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 1968, con il quale è stato fissato che, nei casi in cui si renda necessario incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, il tasso di interesse potrà essere determinato anche in misura diversa, indipendentemente dall'entità degli investimenti fissi, rispetto a quanto previsto dal decreto dello stesso Ministro per il tesoro del 9 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 1966;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del 24 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 1968, con il quale è stato stabilito che, negli stessi casi in cui si renda necessario incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, il concorso sugli interessi potrà essere accordato fino ad anni 15 anche per gli ampliamenti, le conversioni ed i rinnovi di iniziative preesistenti;

Attesa la necessità di elevare, sulla base dell'esperienza compiuta e dell'evoluzione dei settori produttivi, le misure degli incentivi fissate dal citato decreto 8 febbraio 1967, secondo quanto previsto dal piano di coordinamento, parte II, cap. III, paragrafo 8.2;

Attesa inoltre la necessità di accelerare l'evoluzione industriale del Mezzogiorno, nel quadro nazionale ed internazionale e l'esigenza di favorire iniziative industriali di settori considerati prioritari sulla base dei criteri del citato piano di coordinamento, affinchè i relativi impianti, sia per le loro caratteristiche dimensionali sia per i possibili rapporti d'integrazione fra

loro, raggiungano un adeguato e più elevato grado di competitività e comunque possano essere convenientemente ubicati nel Mezzogiorno favorendo così, contemporaneamente, lo sviluppo ed il consolidamento di una più ampia ed articolata struttura industriale;

Sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 5 e 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 1967 e nel decreto ministeriale 23 marzo 1968 concernente particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate, alle iniziative industriali che presentino le caratteristiche indicate nelle premesse e precisate nel successivo art. 2, il cui investimento fisso superi i dodici miliardi di lire, l'aliquota di finanziamento viene elevata al 70% dell'investimento complessivo (investimenti fissi e scorte) e il contributo viene elevato al 12% delle spese ammissibili.

Art. 2.

L'elevazione dell'entità del finanziamento a tasso agevolato per la costruzione, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali e del contributo per la costruzione e l'ampliamento di tali impianti, nelle misure indicate dal precedente art. 1, viene concessa nei confronti delle iniziative industriali appartenenti ai settori riconosciuti prioritari sulla base dei criteri del piano di coordinamento, che contemporaneamente:

*a*) siano inserite in programmi di investimenti integrati o diversificati dal punto di vista dei cicli produttivi e/o caratterizzati da rapporti intersettoriali;

*b*) siano caratterizzate da dimensioni e strutture degli impianti che permettano il conseguimento di adeguate economie di scala;

*c*) siano localizzate in modo da corrispondere alla esigenza di avviare o accentuare il processo di industrializzazione nell'ambito delle zone del Mezzogiorno caratterizzate da più elevati livelli di arretratezza;

*d*) impieghino, introducano e/o perfezionino processi o cicli di lavorazione ad elevato contenuto tecnologico;

*e*) implichino, parallelamente alla loro realizzazione, un significativo rapporto dell'attività di ricerca scientifica fondamentale o applicata o di prodotto;

*f*) diano un contributo allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, favorendo anche l'insediamento o l'ampliamento di attività industriali e/o di ricerca scientifica nell'ambito del settore di appartenenza o di altri settori;

*g*) contribuiscano direttamente o indirettamente all'incremento dell'occupazione e favoriscano il conseguimento di più elevati ed articolati gradi di qualificazione della mano d'opera e dei quadri intermedi e direttivi;

*h*) favoriscano lo sviluppo delle esportazioni o contribuiscano in modo determinante all'autonomia del paese nell'approvvigionamento di materie prime o di prodotti di interesse fondamentale.

Art. 3.

L'accertamento di conformità di cui all'art. 103 del testo unico n. 1523 del 1967 è effettuato, per i singoli impianti riguardanti le iniziative previste dai precedenti articoli, previo parere del CIPE sulla ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

*Il Ministro*: TAVIANI

(10859)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

**Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura in provincia di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende alberghiere, ristoranti, pensioni e trattorie della provincia di Reggio Emilia, è determinato come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alloggio . . . . . . . . . | L. | 50 | giornaliere |
| Un pasto . . . . . . . . . | » | 285 | » |
| Due pasti . . . . . . . . . | » | 570 | » |

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

p. *Il Ministro*: RAMPA

(10858)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

**Nomina del presidente della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione

degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1968, con il quale è stata costituita, per il biennio 1968-1969, la commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati e ne è stato nominato il presidente nella persona dell'on. prof. Pietro Germani;

Considerato che l'on. prof. Pietro Germani con lettera del 31 ottobre 1969 ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di presidente della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente della commissione sopra menzionata;

Decreta:

Il sig. Carlo Romei è nominato presidente della commissione preposta al servizio per i contributi agricoli unificati, fino al 31 dicembre 1969 e per il biennio 1970-1971.

In caso di sua assenza o impedimento è chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza e assistenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(10894)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1969.
**Costituzione della deputazione della borsa merci di Parma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulate con deliberazione n. 418 del 23 ottobre 1969;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma, per l'anno 1970, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Vezzali dott. Gualtiero;
2) Bertoni dott. Luciano;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

*Membri supplenti*:

1) Ghersetich dott. Renato;
2) Savi Antonio;
3) Zoni dott. Amos.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1969

*Il Ministro*: MAGRÌ

(10922)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.
**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,95 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10921)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 25, foglio n. 349, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 11 aprile 1968 da Tabellione Giuseppina avverso una decisione della commissione elettorale mandamentale di Borgorose emessa nei suoi confronti.

(10818)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa pescivendoli », con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969 il dott. Vincenzo Terranova è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa pescivendoli », con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 30 settembre 1944, in sostituzione del sig. Bocci Mario, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10869)

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Proletaria Eretina », con sede in Monterotondo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1969 il rag. Francesco Seneca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Proletaria Eretina », con sede in Monterotondo (Roma), in sostituzione dell'avv. Piero Novelli.

(10717)

### Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa legnami Abruzzo », con sede in Pescasseroli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1969 il rag. Igino Desiati è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa legnami Abruzzo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Paolini in data 11 gennaio 1949, in sostituzione del sig. Neri Aldo, ai sensi dell'art. 2545 del cadice civile.

(10871)

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Unione cooperativa frassinetese », con sede in Frassineto Po

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969 il dott. Stefano Gamalero è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Unione cooperativa frassinetese », con sede in Frassineto Po (Alessandria), costituita per rogito Caire in data 4 agosto 1946, rep. 12089, in sostituzione dei signori Monaco Erminio, Barbieri Cesare e Poggi Luigi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10868)

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « San Giacomo », con sede in Casale Monferrato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1969 il dott. Giuseppe Serini è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « San Giacomo », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 19 maggio 1959, rep. 18521, in sostituzione del sig. Giovanni Ferraria, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10870)

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa per lavori edilizi e stradali « Grande Italia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1969 il rag. Terranova Celso è stato nominato liquidatore della società cooperativa per lavori edilizi e stradali « Grande Italia », con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 1° giugno 1946, in sostituzione del signor Rossetti Quirino, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10874)

### Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa lavori edili, stradali, idraulici, affini », con sede in Afragola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969 la società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.S.I.A. » - Cooperativa lavori edili, stradali, idraulici, affini, con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Fortunato Antonio in data 20 giugno 1946, rep. 11042, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore del ragioniere Bruno Russo.

(10873)

### Scioglimento della società « Cooperativa di consumo e agricola », con sede in Bagno a Ripoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969 la società « Cooperativa di consumo e agricola », con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 4 novembre 1944, rep. 9499, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Baldini Silvano.

(10872)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.I.V.A.72/8563 in data 26 settembre 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Taranto, via Virgilio, di proprietà della società a r.l « IM.CO. » Immobiliare Costruzioni, per un prezzo non superiore a L. 250.000.000 (duecentocinquanta milioni).

(10984)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. 241 D.P. — Data: 12 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giannelli Elio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 novembre 1969

(10985)

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1969, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 155, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto, in data 18 ottobre 1967, dal direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Savino dott. Guglielmo, avverso il decreto del Ministro per il tesoro 28 luglio 1966, con il quale è stato promosso ispettore generale il dott. Trentini Vasco.

**(10819)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1969, registro n. 64, foglio n. 195, sono stati in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari proposti dai signori Antonini Giuseppe, Baciocchi Voltaire, Carella Amleto, Colantuono Antonio, Fabi Lamberto, segretari economi in servizio presso istituti di istruzione tecnica o professionale, avverso il decreto ministeriale 14 novembre 1964, concernente la promozione alla qualifica di segretari ragionieri economi capi, nella parte in cui il menzionato provvedimento fissa la decorrenza di tale promozione.

**(10760)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 49, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 ottobre 1966 dalla prof.ssa Marisa Troncossi, avverso la decisione 19 luglio 1966 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Ravenna, concernente la mancata valutazione del servizio prestato, quale insegnante di applicazioni tecniche femminili negli anni scolastici 1960-61. - 1961-62, in sede di compilazione della graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarichi e supplenze.

**(10721)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.**

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 10 novembre 1969, in esecuzione del disposto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 26 novembre 1969 alle ore 9,30 presso la Direzione generale degli ospedali del Ministero della sanità per effettuare le operazioni di sorteggio dei nominativi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia che devono integrare gli elenchi di quelle discipline i cui componenti siano inferiori a venti.

Qualora le operazioni non si esauriscano in giornata, la commissione completerà i suoi lavori nei giorni successivi.

**(11001)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1968 al 29 febbraio 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 123/68, n. 133/68, n. 160/68, n. 182/68 e n. 211/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:**

**— Paesi terzi;**

**— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).**

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Paesi terzi | | | SAMA e PTOM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | dal 1°-2-1968 al 15-2-1968 | dal 16-2-1968 al 22-2-1968 | dal 23-2-1968 al 29-2-1968 | dal 1°-2-1968 al 15-2-1968 | dal 16-2-1968 al 22-2-1968 | dal 23-2-1968 al 29-2-1968 |
| ex 10.06-A | | Riso greggio (non pilato) o risone: | | | | | | |
| | 06-14 | - riso a grani tondi . . . . | 1.358,750 | 1.358,750 | 1.358,750 | 983,750 | 983,750 | 983,750 |
| | 07-15 | - riso a grani lunghi . . . . | 1.358,750 | 1.358,750 | 1.358,750 | 983,750 | 983,750 | 983,750 |
| ex 10.06-A | | Riso semigreggio (non pilato): | | | | | | |
| | 08-12 | - riso a grani tondi . . . . | 1.698,750 | 1.698,750 | 1.698,750 | 1.230,000 | 1.230,000 | 1.230,000 |
| | 11-16 | - riso a grani lunghi . . . . | 1.698,750 | 1.698,750 | 1.698,750 | 1.230,000 | 1.230,000 | 1.230,000 |
| 10.06-B | | Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | | | | | | |
| | | - riso semilavorato: | | | | | | |
| | 17-25 | - - riso a grani tondi . . . | 3.101,250 | 2.673,125 | 3.013,750 | 2.188,750 | 1.760,625 | 2.101,250 |
| | 18-28 | - - riso a grani lunghi . . | 3.460,625 | 2.982,500 | 3.363,125 | 2.479,375 | 2.001,250 | 2.381,875 |
| | | - riso lavorato a fondo: | | | | | | |
| | 21-31 | - - riso a grani tondi . . . | 3.303,125 | 2.846,875 | 3.209,375 | 2.353,125 | 1.896,875 | 2.259,375 |
| | 23-34 | - - riso a grani lunghi . . | 3.710,000 | 3.197,500 | 3.605,000 | 2.685,000 | 2.172,500 | 2.580,000 |
| 10.06-C | 09-10 -13 | Riso spezzato (rotture di riso) | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

**(7342)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° aprile 1968 al 30 aprile 1968 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:**

**— Stati membri della C.E.E ;**

**— Paesi terzi;**

**— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Belgio, Francia Germania Lussemburgo | Paesi Bassi | | | | Paesi Terzi | | SAMA e PTOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 1° a 30-4-1968 | ...1°-4-1968 | dal 2 al 14-4-1968 | dal 15 al 28-4-1968 | dal 29 al 30-4-1968 | dal 1° al 14-4-1968 | dal 15 al 30-4-1968 | dal 1° al 14-4-1968 | dal 15 al 30-4-1968 |
| 23.07 | | Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): | | | | | | | | | |
| | | ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme: | | | | | | | | | |
| | | radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B), | | | | | | | | | |
| | | cereali (prodotti del capitolo 10): | | | | | | | | | |
| | | prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I), | | | | | | | | | |
| | | prodotti lattiero-caseari delle voci numeri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II: | | | | | | | | | |
| | | - contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1): | | | | | | | | | |
| | | - - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 % in peso: | | | | | | | | | |
| | 205 251 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % | zero | zero | zero | zero | zero | 948,75 | 948,75 | 386,25 | 386,25 |
| | 206 252 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % | zero | 177,84 | 55,44 | 503,76 | 300,00 | 2.924,91 | 3.164,91 | 2.362,41 | 2.602,41 |
| | 207 253 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % | zero | 363,09 | 113,19 | 1.028,51 | 612,50 | 4.983,41 | 5.473,41 | 4.420,91 | 4.910,91 |
| | 208 254 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % | 250,00 | 724,24 | 397,84 | 1.593,36 | 1.050,00 | 6.906,01 | 7.546,01 | 6.906,01 | 7.546,01 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo dal 1° al 30-4-1968 | Paesi Bassi 1°-4-1968 | Paesi Bassi dal 2 al 14-4-1968 | Paesi Bassi dal 15 al 28-4-1968 | Paesi Bassi dal 29 al 30-4-1968 | Paesi Terzi dal 1° al 14-4-1968 | Paesi Terzi dal 15 al 30-4-1968 | SAMA e PTOM dal 1° al 14-4-1968 | SAMA e PTOM dal 15 al 30-4-1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 (segue) | 209 255 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % | 250,00 | 798,34 | 420,94 | 1.803,26 | 1.175,00 | 7.729,41 | 8.469,41 | 7.729,41 | 8.469,41 |
| | 213 258 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % | 250,00 | 976,18 | 476,38 | 2.307,02 | 1.475,00 | 9.705,57 | 10.685,57 | 9.705,57 | 10.685,57 |
| | | - - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso: | | | | | | | | | |
| | 214 259 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % | zero | zero | zero | zero | zero | 1.769,375 | 1.769,375 | 1.206,875 | 1.206,875 |
| | 215 261 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % | zero | 177,84 | 55,44 | 503,76 | 300,00 | 3.745,535 | 3.985,535 | 3.183,035 | 3.423,035 |
| | 216 262 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % | zero | 363,09 | 113,19 | 1.028,51 | 612,50 | 5.804,035 | 6.294,035 | 5.241,535 | 5.731,535 |
| | 217 263 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % | 250,00 | 724,24 | 397,84 | 1.593,36 | 1.050,00 | 7.726,635 | 8.366,635 | 7.726,635 | 8.366,635 |
| | 218 264 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % | 250,00 | 798,34 | 420,94 | 1.803,26 | 1.175,00 | 8.550,035 | 9.290,035 | 8.550,035 | 9.290,035 |
| | 221 267 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % | 250,00 | 976,18 | 476,38 | 2.307,02 | 1.475,00 | 10.526,195 | 11.506,195 | 10.526,195 | 11.506,195 |
| | | - - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso: | | | | | | | | | |
| | 222 268 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % | zero | zero | zero | zero | zero | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.027,50 | 2.027,50 |
| | 223 269 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % | zero | 177,84 | 55,44 | 503,76 | 300,00 | 4.566,16 | 4.806,16 | 4.003,66 | 4.243,66 |
| | 224 271 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % | zero | 363,09 | 113,19 | 1.028,51 | 612,50 | 6.624,66 | 7.114,66 | [illegible] | 6.552,16 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo al 1° al 30-4-1968 | Paesi Bassi 1°-4-1968 | Paesi Bassi dal 2 al 14-4-1968 | Paesi Bassi dal 15 al 28-4-1968 | Paesi Bassi dal 29 al 30-4-1968 | Paesi Terzi dal 1° al 14-4-1968 | Paesi Terzi dal 15 al 30-4-1968 | SAMA e PTOM dal 1° al 14-4-1968 | SAMA e PTOM dal 15 al 30-4-1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 (segue) | 225<br>272 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % | 250,00 | 724,24 | 397,84 | 1.593,36 | 1.050,00 | 8.547,26 | 9.187,26 | 8.547,26 | 9.187,26 |
| | 228<br>274 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % | 250,00 | 798,34 | 420,94 | 1.803,26 | 1.175,00 | 9.370,66 | 10.110,66 | 9.370,66 | 10.110,66 |
| | | - - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso: | | | | | | | | | |
| | 229<br>275 | - - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % | zero | zero | zero | zero | zero | 2.976,25 | 2.976,25 | 2.413,75 | 2.413,75 |
| | 230<br>276 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 % | zero | 177,84 | 55,44 | 503,76 | 300,00 | 4.952,41 | 5.192,41 | 4.389,91 | 4.629,91 |
| | 234<br>279 | - - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore a 50 % | zero | 363,09 | 113,19 | 1.028,51 | 612,50 | 7.010,91 | 7.500,91 | 6.448,41 | 6.938,41 |
| | | - non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1): | | | | | | | | | |
| | 235<br>281 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25 % | 250,00 | 427,84 | 305,44 | 753,76 | 550,00 | 3.226,16 | 3.466,16 | 3.226,16 | 3.466,16 |
| | 236<br>282 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % | 250,00 | 613,09 | 363,19 | 1.278,51 | 862,50 | 5.284,66 | 5.774,66 | 5.284,66 | 5.774,66 |
| | 237<br>283 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 % | 250,00 | 724,24 | 397,84 | 1.593,36 | 1.050,00 | 6.519,76 | 7.159,76 | 6.519,76 | 7.159,76 |
| | 238<br>284 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 % | 250,00 | 798,34 | 420,94 | 1.803,26 | 1.175,00 | 7.343,16 | 8.083,16 | 7.343,16 | 8.083,16 |
| | 243<br>289 | - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % | 250,00 | 976,18 | 476,38 | 2.307,02 | 1.475,00 | 9.319,32 | 10.299,32 | 9.319,32 | 10.299,32 |

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(8908)

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 » in pagamento delle tasse di trasporto.**

Si avvertono i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 » (1ª tranche) che le sottoindicate stazioni accettano in pagamento di tasse ferroviarie, sia viaggiatori sia merci, le cedole degli interessi sui titoli al portatore rappresentativi delle suddette obbligazioni:

Roma Termini - Roma San Lorenzo - Roma Ostiense;

Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi - Milano Farini - Milano Rogoreto - Milano Porta Romana - Milano Certosa Milano Lambrate;

Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Torino Smistamento - Torino Dora;

Napoli Centrale - Napoli Mergellina;

Bologna Centrale - Bologna Ravone;

Genova Brignole - Genova Porta Principe;

Firenze Santa Maria Novella - Firenze Porta a Prato - Firenze Rifredi - Firenze Campo di Marte;

Venezia Santa Lucia - Venezia Mestre;

Trieste Centrale - Trieste Punto Franco Nuovo - Trieste Punto Franco Vecchio;

Verona Porta Nuova - Verona Porta Vescovo;

Palermo Centrale;

Ancona;

Bari Centrale;

Reggio Calabria Centrale;

Cagliari.

Le cedole vengono accettate per il loro integrale valore facciale a condizione che:

il loro importo sia pari o inferiore alle tasse di trasporto dovute, restando pertanto esclusa la possibilità di resti in numerario;

la presentazione in pagamento avvenga nel semestre precedente ciascuna scadenza (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) ovvero che la presentazione stessa, nel caso di cedole scadute, avvenga in data compresa al massimo nell'anno successivo a quello in cui ricadono le scadenze 1° gennaio e 1° luglio.

**(11068)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1969, registro n. 121 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 350, su conforme parere dell'8 maggio 1969 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 27 dicembre 1967 del sig. Caggiano Carmine in proprio e nella qualità di partecipe della società di fatto S.A.I.P., avverso il provvedimento n. 11606 del 3 luglio 1967 con il quale la Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Campania disponeva la non proroga delle concessioni delle autolinee Sasso di Castaldo-Napoli e Sasso di Castaldo-Salerno e, nel contempo, l'assegnazione di queste ultime alla società S.I.T.A.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1969, registro n. 121 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 351, su conforme parere dell'8 maggio 1969 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato improcedibile il ricorso straordinario in data 27 settembre 1963 della ditta Pasquale Carenza, avverso il provvedimento del comune di Bari n. 47184 dell'11 gennaio 1963, con il quale veniva comunicato alla ditta Carenza che la concessione dell'autolinea urbana Bari-Torre a Mare sarebbe stata prorogata soltanto fino al 30 settembre 1963.

**(10719)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabaudia**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 3 luglio 1969, n. 1844, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 1060 sito in comune di Sabaudia, riportato al catasto del comune di Sabaudia al foglio n. 26, particelle 12 e 13.

**(10938)**

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Meina**

Con decreto 18 settembre 1969, n. 684 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Meina (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 440, di mq. 405, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 giugno 1968 in scala 1: diverse, dall'ufficio tecnico erariale di Novara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(10878)**

**Variante al piano di zona del comune di Matera**

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1969, n. 1701, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Matera per i nuclei ovest e sud-ovest.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(10877)**

---

## PREFETTURA DI GORIZIA

**Riduzione di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mukli Luigi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cormons e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al signor Mukli Luigi, nato a Cormons addì 8 giugno 1928, residente a Cormons, via Colombicchio, 23, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Mukli » in « Mucli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Sancig Adelina in Mukli, nata a Cormons il 4 marzo 1933, moglie;

Mukli Ezio, nato a Cormons il 29 gennaio 1957, figlio.

Gorizia, addì 29 ottobre 1969

*Il prefetto:* SGANGA

**(10732)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

### Concorso pubblico a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia medica

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia medica, di categoria esecutiva, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

*A*) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*B*) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

*C*) età non superiore ai 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940 n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

*a*) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

*b*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salve le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*D*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*E*) buona condotta civile e morale;

*F*) immunità da condanne e precedenti penali;

*G*) idoneità fisica all'impiego;

*H*) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani n. 16, 00185 Roma, e dovranno pervenire a mezzo raccomandata alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, dovranno essere intestate e indirizzate esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro delle domande, alcun tramite, nè degli uffici periferici dell'istituto, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dello istituto oltre il prescritto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

*c*) la residenza;

*d*) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e la data in cui è stato conseguito;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

*n*) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il concorso comprende l'espletamento di una prova pratica di accertamento delle capacità tecnico-professionali dei candidati e la valutazione dei seguenti titoli:

1) votazioni del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado prescritto per la partecipazione al concorso;

2) attività prestata con funzioni di tecnico di radiologia presso amministrazioni pubbliche e ospedaliere.

Art. 5.

I concorrenti dovranno trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:

*a*) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto, in originale o in copia autenticata, e un certificato dal quale risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame ove detti voti non siano riportati nel titolo originale;

*b*) gli attestati, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche e ospedaliere, comprovanti i servizi prestati nei gabinetti di radiologia medica;

*c*) i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno all'istituto oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il presidente dell'istituto procederà, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 7.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e presiederà all'espletamento della prova pratica. La valutazione dei titoli e quella della prova pratica saranno espresse mediante l'attribuzione di apposito punteggio entro un massimo di dieci punti sia per l'una che per l'altra. Saranno giudicati idonei i concorrenti che abbiano riportato nella prova pratica almeno sei punti.

La commissione concluderà i propri lavori entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito, da parte della commissione giudicatrice, ai singoli candidati giudicati idonei, in base ai criteri di valutazione dei titoli e della prova pratica di cui al precedente art. 4.

A parità di punteggio complessivo saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera C) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

### Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giudirico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

### Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dello istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

### Art. 12.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

*Il presidente*: TURCHETTI

---

*Raccomandata*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani, 16 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . . . . n. . . codice postale n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di tecnico di radiologia di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado: . . . . . . . . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . . . . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, rilasciato il . . . . . . . . . da . . . . . . . . . . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . ;

g) di avere (non avere) prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Il sottoscritto, infine, allega i seguenti documenti:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

**(10733)**

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Caltagirone.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto l'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto ministeriale n. 124 del 29 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1967, registro n. 16, foglio n. 337, con il quale è stato approvato il progetto 1° luglio 1966 riguardante i lavori per la costruzione del fabbricato viaggiatori ed accessori nella stazione di Caltagirone della linea ferroviaria Caltagirone-Gela;

Considerato che nel detto edificio dovrà essere realizzata un'opera artistica, con un impegno di spesa di L. 7.604.000;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso nazionale tra artisti di nazionalità italiana per l'ideazione e l'esecuzione della opera stessa;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di un'opera artistica nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Caltagirone.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1969

*Il Ministro*: MANCINI

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE

E' indetto un concorso nazionale tra artisti italiani per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Caltagirone.

1) descrizione dell'opera: l'opera dovrà consistere in un pannello scultoreo a basso rilievo in ceramica policroma per la cui ideazione l'artista è libero di scegliere il soggetto cui l'opera stessa deve ispirarsi.

L'opera dovrà avere una superficie netta di materiale ceramico non inferiore a metri quadrati undici e cinquanta sviluppantesi in orizzontale per una lunghezza di circa ml. 5,90 per ml. 2 di altezza; il pannello sarà applicato sulla parete - lato bar - della sala d'aspetto di prima classe a ml. 2 dal pavimento.

2) al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

*A*) un bozzetto in gesso dell'opera nella scala 1:4;

*B*) un particolare al vero della misura di m. 0,70 x 0,70 dal quale risulti il materiale, la tecnica prescelta e la colorazione;

*C*) un'esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

*D*) una dichiarazione su carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

*E*) l'offerta su carta legale con la quale il concorrente dichiari d'impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso di cui al successivo paragrafo 6 e dichiari che il compenso stesso è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri connessi alla esecuzione dell'opera medesima, ivi inclusi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, pavimenti o di altre parti dell'edificio interessate dall'opera d'arte.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di nascita e indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri nei successivi rapporti con l'amministrazione.

*F*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta legale.

3) Gli elaborati artistici di cui alle lettere *A*) e *B*) e la relazione di cui alla lettera *C*) del precedente paragrafo non dovranno recare il nome o la firma degli autori, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione: « Concorso nazionale per un'opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Caltagirone ».

La dichiarazione di cui alla lettera *D*), l'offerta di cui alla lettera *E*) ed il certificato di cittadinanza italiana, di cui alla lettera *F*) o i certificati in caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'intestazione: « Offerta e documenti per il concorso nazionale per una opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Caltagirone ».

4) Gli elaborati artistici di cui alle lettere *A*) e *B*), la relazione di cui alla lettera *C*) la busta sigillata contraddistinta dal motto prescelto e contenente i documenti di cui alle lettere *D*), *E*) ed *F*) racchiusi in uno o più contenitori recante o recanti sull'esterno il motto prescelto e l'intestazione « Concorso nazionale per un'opera d'arte nella stazione di Caltagirone » dovranno pervenire entro le ore 12 del centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti - Roma, via Nomentana n. 2.

5) Gli elaborati artistici e gli altri documenti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita a sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice e, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, sceglierà l'opera d'arte ritenuta più idonea in base all'esame dei bozzetti, dei particolari dal vero e delle relazioni di cui al precedente paragrafo 2, in base a criteri di giudizio insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici.

Compiuta la scelta, la commissione procederà alla apertura delle buste sigillate per individuare gli autori delle opere presentate

Qualora nessuna delle opere presentate, a giudizio insindacabile della commissione venisse ritenuta meritevole di realizzazione, la commissione si pronuncerà in proposito inappellabilmente.

Il risultato dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dello artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione del contratto stipulato per la realizzazione e per la collocazione in sito dell'opera stessa.

Nel contratto dovranno essere incluse le eventuali direttive che la commissione abbia a suggerire per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo paragrafo 6.

6) Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di lire 7.604.000 comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione, per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, per gli eventuali ponteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, per gli eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, pavimenti o di altre parti dell'edificio interessati dall'opera d'arte, e per quanto altro possa occorrere per la sua realizzazione.

7) Le modalità di corresponsione del predetto compenso di L. 7.604.000 sono le seguenti:

il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute di garanzia all'affidamento dei lavori;

il 40 %, al netto delle prescritte ritenute dopo che la direzione dei lavori avrà accertato che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 %;

il restante 40 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle prescritte ritenute di garanzia sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle suddette ritenute di garanzia, verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nullaosta da parte della competente sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero stabilito compenso, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

8) Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito, resta stabilita in otto mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale. In caso di ritardo, sarà applicata una penale di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

9) La gestione e la direzione dei lavori verrà espletata dal dirigente l'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Caltagirone.

10) Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultino vincitori.

11) I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà degli autori e dovranno essere ritirati non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del risultato dei lavori della commissione giudicatrice, mentre il bozzetto presentato dall'artista riconosciuto vincitore del concorso rimarrà di proprietà della Amministrazione dei lavori pubblici.

L'amministrazione non assume responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

12) La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

**(10734)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

## Concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione e realizzazione di un'opera d'arte da destinare all'edificio della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma. in San Pietro in Vincoli.

IL PROVVEDITORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Premesso con con decreto provveditoriale 16 novembre 1968, n. 6051-B-68/III, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1968, registro n. 6, foglio n. 392, è stato approvato, per la esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio in cemento armato nel cortile della facoltà di ingegneria e di sistemazione degli istituti di geologia applicata, elettronica, elettrotecnica ed arte mineraria dell'Università degli studi di Roma, il progetto di variante n. 12455 in data 8 giugno 1968 dell'importo netto di L. 432.000.000, ivi comprese L. 8.450.000 per opere artistiche facendo fronte alla relativa spesa con i fondi di cui agli impegni all'uopo esistenti sul cap. 8209 del bilancio dello Stato per il decorso esercizio finanziario.

Considerato che per l'affidamento delle dette opere d'arte è necessario bandire apposito concorso nazionale fra artisti italiani.

Visto il bando di concorso e lo schema della relativa lettera di impegno;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo n. 53794 reso nell'adunanza del 9 luglio 1969;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'esecuzione di opere artistiche da destinare al nuovo edificio della facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma in San Pietro in Vincoli.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando di concorso e schema di lettera di impegno sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1969

*Il provveditore:* SANZO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1969*
*Registro n. 5, foglio n. 40*

---

### Concorso per la esecuzione di opere artistiche

Art. 1.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata a decorazione del nuovo edificio di otto piani nella facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma in San Pietro in Vincoli.

*Descrizione dell'opera:*

« Statua in bronzo dell'altezza di m. 2,20 circa, raffigurante Leonardo da Vinci, su basamento in travertino dell'altezza di m. 0,70 circa ».

Si richiede un bozzetto di grandezza 1/4 del vero in gesso satinato bronzo.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista che parteciperà al concorso per l'opera descritta all'art. 1, dovrà presentare il bozzetto con la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata alla decorazione del nuovo edificio di otto piani nella facoltà di ingegneria dell'Università di Roma in San Pietro in Vincoli ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da

bollo da L. 400 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, via Monzambano n. 10, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Detto termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati, e potrà procedere al loro disfacimento.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949 n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato, che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elaborati tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso appresso indicato:

« Statua in bronzo dell'altezza di m. 2,20 circa, raffigurante Leonardo da Vinci, su basamento in travertino dell'altezza di m. 0,70 circa ». L. 8.450.000 (lire ottomilioniquattrocentocinquantamila).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opera diversa da quella del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Decorso tale termine il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati e potrà procedere al loro disfacimento.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dall'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che è allegato al presente bando e di cui potrà essere richiesta copia all'ufficio speciale del genio civile per le OO.EE. della capitale in via Monzambano n. 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponde di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni relativi all'ambiente nel quale l'opera dovrà essere collocata.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il provveditore*: SANZO

---

OGGETTO: *Lettera d'impegno* - Lavori di ideazione e di esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo edificio di otto piani nella facoltà d'ingegneria della Università di Roma in San Pietro in Vincoli.

*Opera*: « Statua in bronzo dell'altezza di m. 2,20 circa, raffigurante Leonardo da Vinci ».

*Ill.mo sig. ingegnere capo dell'ufficio speciale del genio civile per le OO.EE. della capitale.* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . si obbliga con la presente lettera d'impegno di provvedere alla ideazione ed alla esecuzione di una statua in bronzo dell'altezza di m. 2,20 circa, raffigurante Leonardo da Vinci in conformità al bozzetto presentato all'amministrazione, per il prezzo a corpo di lire 8.450.000 (lire ottomilioniquattrocentocinquantamila). Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare le disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati, tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera, compresa la fornitura di tutto il materiale di fusione necessario per la esecuzione, il cui importo ammonta a L. 2.500.000.

Il sottoscritto s'impegna di ultimare l'opera nel termine di giorni novanta dalla data del verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

il 30 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo l'affidamento della esecuzione dell'opera e la stipulazione della presente lettera d'impegno;

una seconda rata pari al 30 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 %, dopo che la direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita — a proprio insindacabile giudizio — per almeno il 75 %.

Il restante 40 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo la emissione del certificato di regolare esecuzione da eseguirsi entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla osta da parte della competente sovrintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Agli effetti fiscali si dichiara che la presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Sull'importo di L. 2.500.000 relativo alla fornitura del materiale . . . . . . . . . ., dovrà essere applicato l'importo di registro in misura proporzionale.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno comprese quelle per diritti di segreteria e di copia sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

*L'artista esecutore*

. . . . . . . .

Visto, *l'ingegnere capo*

. . . . . . . .

**(10957)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE DEL PIEMONTE

**Concorso nazionale per l'esecuzione di un'opera di abbellimento artistico nelle scuole elementari « Rosa Stampa », di Vercelli.**

Art. 1.

La soprintendenza alle gallerie del Piemonte bandisce un concorso per l'ideazione e la esecuzione dell'opera d'arte di seguito indicata, destinata all'abbellimento del nuovo edificio delle scuole elementari « Rosa Stampa » del comune di Vercelli.

Pittura affresco oppure ad olio o a tempera su pannello di formato orizzontale, m. 2,20 di alt. × 4 di base da collocarsi sulla parete dell'atrio d'ingresso dell'edificio; a sinistra entrando.

Non è richiesta l'illustrazione di un tema specifico, ma la composizione pittorica dovrà tuttavia intonarsi alla destinazione dell'edificio.

Il prezzo per l'opera prescelta è stabilito in L. 2.349.770. Con tale somma l'artista vincitore del concorso dovrà eseguire e trasportare in situ l'opera e provvedere all'assistenza al relativo collocamento.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per l'opera descritta all'art. 1. Ciascun bozzetto, in scala 1:5, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa, con particolare riferimento agli intendimenti artistici e agli elementi tecnici caratterizzanti l'opera da eseguire, ed alle modalità per il collocamento in situ.

Ciascun bozzetto, con la acclusa relazione, dovrà essere contrassegnato da un motto, e recare la seguente intestazione: « Concorso per l'opera d'arte destinata alla nuova sede delle scuole elementari « Rosa Stampa » di Vercelli ».

Unitamente al bozzetto e alla relazione, i concorrenti faranno pervenire un plico sigillato, recante all'esterno l'indicazione del motto e contenente all'interno l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'artista, nonchè un dichiarazione firmata e redatta su carta da bollo da L. 400, attestante che è stata presa dal concorrente esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera-impegno allegato al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie del Piemonte, con sede in Torino, via Accademia delle Scienze n. 5, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa tale data, la Soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 maggio 1960, n. 237, e giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici e tecnici dei bozzetti, e della loro rispondenza alle finalità indicate nel bando.

Art. 6.

Il compenso per l'artista vincitore del concorso sarà quello previsto all'art. 1. Tale compenso non potrà essere elevato per nessun motivo. Nessun compenso sarà corrisposto agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a cura e spese degli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, la Soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi. Il bozzetto vincitore rimarrà di proprietà della amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1, secondo le condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno allegato al presente bando.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 10.

Gli artisti membri della commissione giudicatrice non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare al concorso.

Torino, addì 13 ottobre 1969

*Il Soprintendente*: MAZZINI

---

ALLEGATO 1

(schema lettera d'impegno)

*Alla commissione giudicatrice del concorso nazionale per una opera destinata al nuovo edificio delle scuole elementari « Rosa Stampa » di Vercelli - presso la sovrintendenza alle gallerie del Piemonte - via Accademia delle Scienze n. 5, Torino.*

OGGETTO: Lettera d'impegno per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del nuovo edificio delle scuole elementari del comune di Vercelli.

Il sottoscritto . . . . . . . . . si obbliga con la presente lettera di impegno ad eseguire il dipinto di cui all'art. 1 del bando di concorso, da collocarsi nell'atrio dell'edificio in oggetto, in conformità al bozzetto presentato ed approvato dalla commissione giudicatrice, per il prezzo di: L. 2.349.570 (duemilionitrecentoquarantanovemilacinquecentosettanta). Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso del lavoro verranno indicate dalla amministrazione committente ed alla osservanza delle disposizioni del regolamento delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto s'intendono compresi e compensati: l'esecuzione vera e propria dell'opera, il trasporto e l'assistenza al collocamento definitivo di essa, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimata l'opera a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di mesi sei dalla data della presente, che tiene luogo di verbale di consegna, ed accetta una penale giornaliera di L. 500 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento: il 20% (venti per cento) del prezzo a corpo netto delle prescritte ritenute erariali all'avvenuta ultimazione del modello definitivo nello studio del sottoscritto; il restante 80% del prezzo, a corpo, sempre al netto delle ritenute, sarà pagato ad opera completamente ultimata, e dopo regolare definitivo collaudo.

Il sottoscritto s'impegna di avvertire il soprintendente alle gallerie del Piemonte subito dopo aver effettuato il bozzetto definitivo, perchè, dopo un sopraluogo effettuato di persona o a mezzo di incaricato, lo stesso soprintendente possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno sono a carico del sottoscritto.

L'Artista esecutore

(10829)

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Diario delle prove obbligatorie del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.**

Le due prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli, a mille posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10849, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969, registro n. 53 Bilancio trasporti, foglio n. 251, avranno luogo il giorno 14 dicembre 1969, alle ore 7 nelle località e sedi appresso indicate:

*Sede di Torino:*

1) Scuola media statale «Nazario Sauro», via Cassini, 94;
2) Scuola media statale «Ugo Foscolo», via Piazzi, 57;
3) Istituto tecnico statale «Germano Sommeiller», corso Duca degli Abruzzi, 20;
4) Liceo scientifico statale «Galileo Ferraris», corso Montevecchio, 67.

*Sede di Venezia:*

1) Istituto tecnico industriale «Pacinotti», via Caneve, 93, Mestre;
2) Istituto tecnico commerciale e geometri «Foscari», via Cattaneo s.n., Mestre;
3) Scuola elementare «C. Battisti», via Dante, 65, Mestre.

*Sede di Milano:*

1) Istituto tecnico commerciale statale «Carlo Cattaneo», piazza Vetra, 9;
2) Istituto tecnico statale per geometri «Carlo Cattaneo», via S. Vito, 3;
3) Istituto magistrale statale «Virgilio», piazza Ascoli, 2;
4) Scuola media statale «Piepolo», piazza Ascoli, 2;
5) Istituto commerciale statale «Pietro Verri», via Lattanzio, 38;
6) Liceo ginnasio statale «Carducci», via Beroldo, 9;
7) Istituto magistrale statale «G. Agnesi», via Tabacchi n. 17/A;
8) Scuola media statale «Luciano Manara», via Tabacchi, 17.

*Sede di Bologna:*

1) Istituto tecnico commerciale mercantile «G. Marconi», via Matteotti, 7;
2) Liceo scientifico «A. Righi», viale C. Pepoli, 3.

*Sede di Firenze:*

1) Istituto tecnico industriale «L. Da Vinci», via del Terzolle, 91;
2) Liceo scientifico statale «L. Da Vinci», via G. dei Marignolli, 1.

*Sede di Roma:*

1) Istituto commerciale «Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi», via Palestro, 38;
2) Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1;
3) Liceo scientifico «Plinio Seniore», via Montebello, 126;
4) Liceo ginnasio «Giulio Cesare», corso Trieste, 48.

*Sede di Napoli:*

1) Liceo «Giovan Battista Vico», via Salvator Rosa, 117;
2) Liceo «Sannazaro», via Puccini, 3 (Vomero);
3) Liceo «Umberto», via Carducci, 1;
4) Liceo «G. Mercalli», prol. via Andrea d'Isernia;
5) Scuola media «Umberto Saba», vico Acetillo (Vomero);
6) Scuola media «Giulio Cesare», via Puccini (Vomero);
7) Istituto tecnico commerciale «M. Pagano», prol. via Andrea d'Isernia.

*Sede di Bari:*

*Istituto tecnico statale per geometri «Giulio Cesare», corso Cavour, 249.*

*Sede di Reggio Calabria:*

1) Liceo ginnasio «T. Campanella», via Tommaso Campanella, 25;
2) Istituto tecnico commerciale «Raffaele Piria», via V. Emanuele, 121.

*Sede di Palermo:*

1) Istituto tecnico industriale «V. Emanuele III», via Duca della Verdura, 48;
2) Liceo scientifico «S. Cannizzaro», via Generale Arimondi, 1;
3) Secondo Istituto tecnico industriale, via La Marmora, 66.

*Sede di Cagliari:*

*Liceo ginnasio statale «G.M. Dettori», via Cugia, 2.*

Roma, addì 19 novembre 1969

p. *Il direttore generale:* SANTONI RUGIU

(11005)

---

**Avviso di rettifica**

All'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1969 ed al punto 1 dell'avviso-programma del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessanta posti di segretario tecnico in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969, dove è scritto: «*elettronica*» leggasi: «*elettrotecnica*».

(11009)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 77 del 20 maggio 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2851 del 24 aprile 1969, pubblicato nei modi di legge;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Giovannetti Lido | punti | 126,005 |
| 2. Salvetti Bruno | » | 122,215 |
| 3. Mariani Eugenio | » | 121,827 |
| 4. Nuti Endro | » | 115,373 |
| 5. Carnicelli Luciano | » | 112,062 |
| 6. Lunardini Sauro | » | 108 — |
| 7. Galasso Alfonso | » | 105,751 |
| 8. Storietti Giorgio | » | 105,525 |
| 9. Corato Pietro | » | 104,065 |
| 10. Aglietti Leone | » | 102,825 |
| 11. Pepe Antonio | » | 101,694 |
| 12. Del Pianta Armando | » | 100,284 |
| 13. Bianchi Pieralberto | » | 98,863 |
| 14. Trovato Arturo | » | 96,944 |
| 15. Ceraolo Antonino | » | 96,461 |
| 16. Donati Gervasio | » | 90,478 |
| 17. Arabelli Carlo | » | 90 — |
| 18. D'Avino Ugo | » | 85,733 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per quindici giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Lucca, addì 24 ottobre 1969

*Il medico provinciale:* CIANCIULLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6500 del 24 ottobre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei detti candidati e l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la deliberazione n 118 in data 22 aprile 1969 del comune di Massarosa, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 30 luglio 1969 con la quale si sopprime la condotta di Corsanico e la condotta di Massarosa viene ad essere fusa con quella di Quiesa;

Ritenuta pertanto, la necessità di stralciare dal gruppo delle condotte mediche messe a concorso ed ora da assegnare quella di Corsanico perchè soppressa e quella di Massarosa in quanto non più esistente come condotta autonoma;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Le condotte mediche di Massarosa e di Corsanico vengono stralciate dal gruppo delle condotte da assegnare ai candidati risultati idonei nel concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1967 per i motivi specificati in premessa

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, e secondo l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Giovannetti Lido: S Romano Garfagnana;
2) Salvetti Bruno: Bagni di Lucca, 4ª condotta Fabbriche di Casabasciana;
3) Mariani Eugenio: Bagni di Lucca 3ª condotta S. Gemignano;
4) Nuti Endro: Bagni di Lucca, 5ª condotta Giardinetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca, esso sarà affisso per quindici giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Lucca, addì 24 ottobre 1969

*Il medico provinciale*: CIANCIULLO

(10889)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6202 del 10 settembre 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto n. 2593 del 10 aprile 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. De Matteis Nicola . . . . . . punti 72,246
2. Finizio Nicola . . . . . . . . » 69,130
3. Frasca Annibale . . . . . . . . » 65,875
4. Curatolo Nicola . . . . . . . . » 61,147
5. Biscotti Tommaso . . . . . . . » 61,065
6. Formoso Rocco . . . . . . . . » 60,475
7. Notarangelo Luigi . . . . . . . » 59,650
8. Tafaro Emilio . . . . . . . . » 54,630
9. Filabozzi Pio . . . . . . . . » 53,610
10. Fischetti Pasquale . . . . . . . » 52,270

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di questo ufficio e dei comuni interessati.

Foggia, addì 3 novembre 1969

*Il medico provinciale*: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7481 del 3 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) De Matteis Nicola: Lucera;
2) Finizio Nicola: Serracapriola;
3) Frasca Annibale: Apricena;
4) Curatolo Nicola: San Severo;
5) Biscotti Tommaso: Rignano Garganico;
6) Formoso Rocco: Ordona;
7) Notarangelo Luigi: Monte S. Angelo;
8) Tafaro Emilio: Faeto;
9) Filabozzi Pio: Casalvecchio di Puglia;
10) Fischetti Pasquale: San Marco La Catola.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei comuni interessati, della prefettura e di questo ufficio.

Foggia. addì 3 novembre 1969

*Il medico provinciale*: LABOMBARDA

(10767)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.